

PARTE PRIMA

TITOLO I

ORIGINI DELLA CONTRADA

Art.1

Nella città di Siena, la Contrada del Nicchio ha avuto origine dalla unione delle Compagnie dell'Abbadia Nuova di Sopra e dell'Abbadia Nuova di Sotto.

E', per antico diritto, Ente Giuridico con valenza territoriale, con propria autonomia amministrativa e patrimoniale.

Con le altre Consorelle fa parte delle storiche Contrade di Siena, che hanno riconoscimento anche nello Statuto del Comune di Siena.

La Contrada si fregia tradizionalmente del titolo di "Nobile", per meriti storicamente acquisiti verso la repubblica e lo stato senese.

TERRITORIO E CONFINI

Art.2.

Nell'anno 1729 (stile senese) il Bando della Principessa Violante Beatrice di Baviera, Governatrice di Siena e del suo Stato, stabilisce che la Nobile Contrada del Nicchio si estenda da Porta San Viene e includa tutta la Strada o Via dei Pispini, comprendendo le Vie adiacenti di Santa Chiara e di Finimondo e la Piazza di Santo Spirito.

Ponendosi in cima alla Via dei Pispini all'incrocio con Via di Pantaneto sono compresi nel suo territorio i fabbricati sul lato destro fino a tutta la Chiesa di San Giorgio; sul lato sinistro, nei suoi confini, sono inclusi tutti i palazzi di detta Via di Pantaneto per tutta la sua lunghezza.

Sono comprese nel suo territorio la colonna detta del Ponte e Samoreci.

I confini discendono inoltre per Via dell'Oliviera, occupandola da ambo i lati, e con le Vie adiacenti del Vicolo del Sasso, Fieranuova, Fieravecchia e che prosegue comprendendo tutta Via del Refugio, per ricongiungersi poi con la Via dei Pispini, di fronte alla Chiesa dell'Oratorio di San Gaetano Thiene.

EMBLEMA E COLORI

Art.3

La Bandiera della Nobile Contrada del Nicchio è un campo di azzurro con figure araldiche d'oro e di rosso in parti uguali e minori dello smalto del campo.

Il suo emblema è una conchiglia sormontata da una corona Granducale, con due rami di corallo, moventi dall'orecchio della valva, e con un pendaglio formato da tre nodi di Savoia d'oro diviso da due rose di Cipro, una rossa a destra e l'altra d'argento a sinistra.

L'insegna e lo stemma della Nobile Contrada del Nicchio, essendo l'espressione ufficiale della medesima, possono essere utilizzati solo nel rispetto delle antiche tradizioni, del regolamento del Palio, del rituale contradaiolo e, negli altri casi, secondo le delibere approvate dall'assemblea del popolo.

SEDE

Art.4

La Nobile Contrada del Nicchio ha la sua sede nell'Oratorio di S. Gaetano Thiene, Patrono della Contrada stessa, posto in Via dei Pispini e costruito nel 1680 dagli abitanti del rione.

TITOLO II

FINI DELLA CONTRADA

Art.5

I fini della Nobile Contrada del Nicchio, alla cui attuazione si perviene con il perseguimento dei valori *etici* che hanno radice nella tradizione e nel sentimento civile e religioso, sono quelli di tenere uniti e affratellati gli appartenenti alla Contrada stessa arricchendone i sentimenti di solidarietà familiare e civica, che si manifestano precipuamente nel culto e nella conservazione delle tradizioni e si esaltano nel conseguimento della Vittoria sul Campo.

TITOLO III

DEI CONTRADAIOLI

Art.6

Sono Contradaioli della Nobile Contrada del Nicchio di diritto e fanno parte del Popolo tutti coloro che sono nati nel territorio della Contrada, gli appartenenti a famiglie di tradizioni nicchiaiole, tutti coloro che abbiano ricevuto il Battesimo Contradaiolo. Sono, altresì, contradaioli tutti coloro che abbiano manifestato attaccamento alla Contrada e liberamente vogliano appartenervi con scelta motivata validata dal Seggio.

TITOLO IV

DEI PROTETTORI E DEI SOSTENITORI

Art.7

Sono Protettori tutti i Contradaioli che si impegnano al pagamento di una quota annua nella misura stabilita dal Seggio e ratificata dall'Assemblea del Popolo.

Perdono la veste di Protettori coloro che non sono in regola con il pagamento della quota o sono da considerare danneggiatori morali o finanziari della Contrada.

Sono Sostenitori della Contrada tutti coloro che, non essendo Contradaioli, contribuiscono economicamente alla vita della Contrada.

DOVERI DEI CONTRADAIOLI

Art.8

Tutti i Contradaioli sono tenuti a concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità, alla difesa, tutela ed accrescimento del patrimonio morale e materiale della Contrada ed a conservarne e difenderne le tradizioni ed i valori, contribuendo moralmente e materialmente al buon andamento della Contrada.

Ogni Contradaiolo è tenuto al pagamento delle quote di Protettorato.

Ogni Contradaiolo è tenuto inoltre all'osservanza delle regole stabilite nello Statuto e nel Regolamento nonché nei deliberati dell'Assemblea e del Seggio.

DIRITTI DEI PROTETTORI

Art.9

Tutti i Contradaioli Protettori hanno diritto a frequentare la sede della Contrada e della Società, a partecipare alle celebrazioni o manifestazioni, attività ed iniziative della Contrada.

Tutti i Contradaioi Protettori che abbiano compiuto il 16°(sedicesimo) anno di età hanno diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee Generali, comprese quelle per le elezioni degli Organi della Contrada.

Possono essere chiamati a ricoprire incarichi e nomine negli Organi della Contrada compresa la deputazione elettorale, tutti i Contradaioi Protettori che abbiano compiuto l'età prevista dal regolamento per ricoprire le specifiche cariche e purchè in possesso dei diritti civili.

Coloro che non risultano in regola nel pagamento delle quote di Protettorato o siano da considerare danneggiatori morali, materiali e finanziari della Contrada, perdono i diritti di cui al presente articolo e decadono dalle cariche da essi eventualmente ricoperte in seno agli Organi della Contrada.

PARTE SECONDA

TITOLO V

DEGLI ORGANI DELLA CONTRADA

Art.10

Sono Organi della Contrada
Assemblea del Popolo
Seggio
Collegio dei Maggiorenti

TITOLO VI

DELL'ASSEMBLEA DEL POPOLO

Art.11

L'Assemblea del Popolo è l'Organo supremo della Contrada e la compongono tutti i Protettori di ambo i sessi di età non inferiore a 16 anni.

L'Assemblea si riunisce: in sede ordinaria non oltre la fine del mese di marzo di ogni anno ed entro 15 giorni antecedenti e successivi a ciascun Palio quando la Contrada ha diritto a partecipare al medesimo. In sede straordinaria l'Assemblea del Popolo può essere convocata dal Priore, per deliberazione propria, o su richiesta di almeno cento Protettori. In questo caso deve essere presentata al Priore medesimo richiesta scritta firmata dai richiedenti, ove siano indicati specificatamente gli argomenti da trattare.

Nei giorni del Palio, e limitatamente agli argomenti inerenti allo stesso, l'Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dal Capitano fermo restando che la fiducia al Capitano potrà essere votata solo alla conclusione dell'annata paliesca in sede di relazione annuale.

Ogni tre anni, in sede ordinaria, l'Assemblea del Popolo nomina entro il giorno 15 del mese di Ottobre una Deputazione Elettorale, composta di sette membri. La Deputazione Elettorale è presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti o un suo delegato, che ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'Ordine del giorno e ne dirige i lavori con piena autorità, pur senza partecipare alle eventuali votazioni.

Art.12

La Deputazione Elettorale, le cui modalità di elezione e funzioni sono stabilite dal Regolamento, entro sessanta giorni dalla sua nomina dovrà predisporre una lista contenente i nominativi del Seggio con le cariche specifiche del medesimo.

Possono, tuttavia, essere presentate liste ulteriori. Dette liste dovranno essere presentate alla Deputazione Elettorale almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni. Saranno ammesse soltanto se sottoscritte da almeno cento Protettori aventi diritto di partecipare alla Assemblea del Popolo. Tutte le liste dovranno essere, a cura della Deputazione Elettorale, affisse nella Sede della Contrada almeno quarantotto ore prima dell'inizio delle operazioni elettorali.

In caso di sfiducia votata dall'Assemblea al Capitano in carica, di impedimento permanente o di dimissioni dello stesso, l'Assemblea procede alla nomina di una apposita commissione composta da cinque membri, presieduta dal Priore con facoltà di esercitare il diritto di voto. La commissione proporrà il nome del nuovo Capitano per la votazione in assemblea.

Art.13

Tutte le operazioni elettorali si svolgono secondo le norme stabilite dal Regolamento. Risulteranno eletti nelle cariche coloro che abbiano ottenuto il 50% più uno dei voti validi. Nel caso in cui il Priore non raggiunga il quorum minimo per essere eletto, verrà dichiarata la nullità delle votazioni e il Rettore del Collegio dei Maggiorenti provvederà alla convocazione dell'Assemblea del Popolo per la nomina della nuova Deputazione Elettorale. Nel caso in cui il Capitano non raggiunga il quorum minimo per essere eletto, l'Assemblea nominerà una commissione di cinque membri, presieduta dal Priore, con facoltà di esercitare il diritto di voto, che proporrà il nome del nuovo capitano da votarsi secondo le modalità previste dalle operazioni elettorali.

In caso di mancato raggiungimento del quorum del 50% più uno dei voti validi per i preposti alle altre cariche, il Seggio sottoporrà all'Assemblea i nuovi nominativi da mettere in votazione.

Art.14

L'Assemblea del Popolo, nella sua sede ordinaria annuale, approva o rigetta, previa discussione, la relazione presentata dal Seggio in merito allo stato della Contrada ed alla situazione morale, sociale ed economica della stessa. Approva o rigetta, altresì, il rendiconto delle spese sostenute e da sostenere presentato dal Seggio.

L'Assemblea ha facoltà di negare la sua fiducia al Priore ed al Seggio e di provocarne la decadenza, con deliberazioni prese a maggioranza di due terzi, purchè siano presenti almeno duecento Protettori.

La mancata approvazione da parte dell'Assemblea del Popolo della relazione entro il 30 marzo di ogni anno comporterà la convocazione, entro quindici giorni, dell'Assemblea straordinaria del Popolo per la riproposizione della detta relazione.

In caso di mancata concessione della fiducia il mandato del Priore e del Seggio è da considerarsi decaduto e si attivano le procedure previste dall'art.11 con il subentro del Rettore del Collegio dei Maggiorenti che provvederà all'ordinaria amministrazione sostituendosi ad ogni effetto alle funzioni del Priore e convocherà l'Assemblea di nomina della Deputazione Elettorale da tenersi entro quindici giorni.

La mancata approvazione da parte della maggioranza (50% più uno) di non meno di duecento Protettori presenti, della relazione obbligatoria annuale sul Palio presentata dal Capitano all'Assemblea del Popolo, costituisce manifestazione di esplicita sfiducia tale da determinarne la decadenza. Il Priore subentrerà fino alla nuova nomina nei compiti del Capitano e convocherà l'assemblea da tenersi entro quindici giorni per la nomina della Deputazione Elettorale per la scelta del nuovo Capitano.

Art.15

L'Assemblea del Popolo, su proposta del Seggio, delibera sugli atti di disposizione di beni immobili di proprietà della Contrada e sulla costituzione di diritti reali sugli stessi. Delibera inoltre su ogni altro argomento per il quale il Seggio ritenga opportuno richiedere l'approvazione dell'Assemblea.

Art.16

Per le modalità concernenti le convocazioni dell'Assemblea del Popolo valgono le norme del Regolamento in materia. Delle riunioni dell'Assemblea del Popolo dovrà essere redatto, a cura del Cancelliere, verbale compilato nell'apposito registro, sottoscritto dal Priore e dal Cancelliere stesso.

Art.17

Le riunioni dell'Assemblea del Popolo della Nobile Contrada del Nicchio sono valide in prima convocazione quando è presente un numero di intervenuti non inferiori a cento. In seconda convocazione qualsiasi numero di intervenuti rende valida l'Assemblea, fatta eccezione per le seguenti delibere:

- di modifica del Capitolato, per la quale occorre la presenza di almeno 200 (duecento) Protettori;
- di modifica del Regolamento, per la quale occorre la presenza di almeno 100 (cento) Protettori;
- sulla sfiducia al Priore, al Seggio, al Capitano, per la quale occorre la presenza di almeno 200 (duecento) Protettori.

Art.18

L'Assemblea del Popolo regolarmente costituita ai sensi dell'art.17 del presente Capitolato, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di modifica del Capitolato e del Regolamento e di sfiducia al Priore, al Seggio, al Capitano e delle deliberazioni relative ai rapporti con le Consorelle, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei protettori presenti.

TITOLO VII

DEL SEGGIO

Art.19

Il Seggio amministra e governa la Contrada sentito, ove ritenuto opportuno, il parere del Collegio dei Maggiorenti, e ne risponde all'Assemblea. Il Seggio presenta all'Assemblea del Popolo i rendiconti delle spese sostenute e da sostenere; cura la conservazione e il miglioramento dei beni della Contrada; propone all'Assemblea del Popolo le modifiche da apportare al presente Capitolato od al Regolamento; ratifica le delibere delle Commissioni Permanenti. Il Seggio propone all'Assemblea l'alienazione dei beni immobili e la costituzione dei diritti reali sugli stessi per la relativa approvazione.

Art.20

Il Seggio è composto: dal Priore, dal Vicario Generale, da due Vicari, dal Cancelliere, da un Vice-Cancelliere e da un Addetto alla comunicazione, dal Camerlengo, dall'Addetto al Rendiconto, da cinque Deputati di Seggio, e dai Presidenti delle singole Commissioni Permanenti. Fanno altresì parte di diritto del seggio il Capitano ed il Presidente della Società del Nicchio nonché i membri del Collegio dei Maggiorenti a titolo consultivo.

Ai fini della sua funzionalità il Seggio si articola in:

1. Deputazione di Seggio, organo di governo, di programmazione e di controllo del Seggio, è composta da Priore, Vicario Generale, Vicari, Deputati di Seggio, Capitano, Presidente della Società. La Deputazione di Seggio ha il compito di

coadiuvare il Priore nella formulazione, elaborazione ed attuazione del programma di mandato, caratterizzato dagli obiettivi di carattere generale che la Contrada intende perseguire. La Deputazione ha altresì il compito di proporre all'Assemblea del Popolo i nominativi per le cariche resesi vacanti in corso di mandato che non siano oggetto di altra procedura.

2. Delegazione di Seggio è l'organo esecutivo del Seggio ed è composta da Priore, Vicario Generale, Vicari, Presidenti delle Commissioni permanenti. In caso di necessità è prevista la partecipazione del Presidente della Società. La Delegazione di Seggio ha il compito di assicurare le attività correnti della Contrada secondo gli indirizzi formulati dalla Deputazione di Seggio.
3. Uffici del Seggio assicurano il supporto tecnico a Seggio, Deputazione, Delegazione e Collegio dei Maggiorenti; sono composti da Cancelliere, Vice Cancelliere, Addetto alla comunicazione, Camerlengo, Addetto al Rendiconto.

Il Seggio, in sessione plenaria, approva i rendiconti delle spese sostenute e da sostenere, propone le modifiche al Capitolato e l'acquisto degli immobili.

Art.21

Il Seggio si riunisce all'inizio ed al termine del mandato ogniqualvolta il Priore ne ravvisi la necessità. Si riunisce obbligatoriamente la sera della tratta quando la Contrada partecipa al Palio. Si riunisce altresì ogni volta lo richieda il Capitano. In tutti i casi la convocazione e l'ordine del giorno sono di competenza del Priore. E' facoltà del Priore chiedere la presenza del Capitano o del Presidente della Società o di entrambi a singole riunioni della Delegazione di Seggio.

Art.22

Il Seggio nomina anche il Correttore e il Vice-Correttore ed il Custode Sacrestano che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Seggio nomina, su proposta del Presidente della Commissione Protettorato, gli esattori per il protettorato che durano in carica per tutto il mandato, salvo reciproca rinuncia da comunicare alla fine dell'anno solare.

Art.23

Le riunioni del Seggio, della Deputazione e della Delegazione sono convocate dal Priore. Per la validità di dette riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Priore. Delle riunioni della Deputazione, Delegazione e del Seggio dovrà essere redatto verbale dal Cancelliere.

Art.24

Il Seggio rimane in carica tre anni. Il mandato si interrompe solo per motivate dimissioni accettate dall'Assemblea Generale e per la circostanza di decadenza prevista dall'art.14 del presente Capitolato.

La nomina a componente di Seggio sospende quella di componente del Collegio dei Maggiorenti.

Art.25

Il Seggio durante il periodo elettorale resta in carica esclusivamente per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

DEL PRIORE, DEL VICARIO GENERALE, DEI VICARI, DEI DEPUTATI DI SEGGIO, DEL CANCELLIERE, DEL VICE-CANCELLIERE, DEL CAMARLENGO, DELL'ADDETTO AL RENDICONTO, DEI PRESIDENTI DELLE SINGOLE COMMISSIONI PERMANENTI, DELL'ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE

Art.26

1. Il Priore è il capo della Contrada e la rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dei terzi. Promuove e dirige l'attività ordinaria e straordinaria della Contrada. Autorizzato dal Seggio e con delibera dell'Assemblea, compie tutti gli atti necessari per l'alienazione degli immobili e gli atti di particolare rilevanza. Sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto delle spese sostenute e da sostenere.
2. Convoca le assemblee e ne stabilisce l'ordine del giorno. Dirige le riunioni dell'assemblea del Popolo, del Seggio, della Deputazione e della Delegazione di Seggio.
3. Il Priore comunica riservatamente al Capitano, in tempi tecnici congrui, le risorse disponibili per le necessità del Palio compatibili con lo stato economico e finanziario della Contrada, fermo restando l'opportuno e necessario contributo del Capitano alle spese.
4. Entro due settimane dall'ultimo Palio dell'anno, il Priore convoca l'Assemblea del Popolo per la relazione del Capitano sull'andamento dell'annata paliesca e provvede a metterla in votazione.
5. Illustra nell'Assemblea ordinaria annuale la relazione morale, sociale ed economica della Contrada.
6. Il Priore ha facoltà di richiedere il parere consultivo dei Maggiorenti su particolari questioni e problemi.
7. Il Priore propone al Collegio dei Maggiorenti la decadenza dalla carica di quei Dirigenti che siano risultati ingiustificatamente e sistematicamente assenti dalle riunioni dagli Organi di cui fanno parte.
8. Il Priore, nell'ipotesi prevista dal comma 7, convoca un'Assemblea straordinaria per la relativa comunicazione al Popolo della decisione del Collegio dei Maggiorenti.
9. Il Priore nomina persona o persone delegate a cooperare con i gruppi femminili, comunque siano denominati, delle altre Contrade per le iniziative comuni che non rientrino nei fini istituzionali della Contrada.

Art.27

Il Vicario Generale affianca il Priore in ogni sua attività e lo sostituisce, in casi di temporanea assenza o di impedimento, in tutte le sue attribuzioni inerenti alla ordinaria amministrazione della Contrada. Nell'ipotesi di valide ed accettate dimissioni del Priore, di decesso o di invalidità permanente dello stesso, il Vicario Generale assume automaticamente ad ogni effetto la carica e posizione del Priore per la durata del mandato. Le funzioni di Vicario Generale, in questi casi, vengono assunte dal Vicario più anziano. Entro il termine di trenta giorni dall'assunzione della carica il nuovo Priore deve convocare, in riunione straordinaria, l'Assemblea del Popolo per la nomina di un altro Vicario a mezzo di scheda segreta. Sovrintende al coordinamento dei Presidenti delle Commissioni Economato, Cerimonie, Novizi nella formazione della Comparsa di Piazza e per le onoranze in occasione della Festa del Santo Patrono.

Art.28

I due Vicari coadiuvano il Priore ed il Vicario Generale per l'espletamento di funzioni e compiti ad essi delegati.

Art.29

I Deputati di Seggio coadiuvano il Priore per definire gli obiettivi del mandato ed assicurarne il raggiungimento, nonché per formulare proposte su ogni argomento di carattere generale od eccezionale, da sottoporre all'approvazione del Seggio. Singoli Deputati, dal Priore, possono ricevere, in caso di particolari necessità o opportunità, incarichi oltre le normali attribuzioni.

Art.30

Il Cancelliere attua le disposizioni del Priore. Partecipa all'Assemblea del Popolo ed alle sedute del Seggio. Partecipa altresì alle sedute della Deputazione, della Delegazione di Seggio e del Collegio

dei Maggiorenti su richiesta. Redige i verbali delle riunioni sottoscrivendoli; su indicazione del priore o del Vicario Generale evade la corrispondenza. Assicura il buon funzionamento della Cancelleria. Partecipa in qualità di segretario alle operazioni elettorali. A scrutinio concluso, provvede a comunicare agli eletti i risultati delle votazioni ed a renderle pubbliche negli albi della Contrada.

Il Vice Cancelliere coadiuva il Cancelliere e lo sostituisce ad ogni effetto in sua assenza o impedimento.

Art.31

Il Camerlengo è il cassiere della Contrada ed è materialmente responsabile della cassa. Tiene il libro cassa con i relativi documenti assumendone ogni responsabilità. A seguito di appositi mandati sottoscritti dal Priore e dai Presidenti delle varie Commissioni effettua i pagamenti e provvede alle riscossioni. Ritira dall'apposita Commissione le ricevute relative alle quote dei Protettori. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, consegna all'addetto al rendiconto tutta la documentazione in suo possesso occorrente per la redazione del rendiconto delle spese sostenute. Sceglie un Vice-Camarlengo e ne sottopone la nomina al Seggio in occasione dell'insediamento. Tale nomina sarà resa nota all'Assemblea del Popolo nella seduta successiva a quella dell'insediamento.

Art.32

L'Addetto al Rendiconto è preposto all'attività amministrativa e contabile della Contrada, ne appronta il rendiconto delle spese sostenute e da sostenere avvalendosi della documentazione e dei dati che gli pervengono in merito.

Sceglie un Vice-addetto al rendiconto e ne sottopone la nomina al Seggio in occasione dell'insediamento. Tale nomina sarà resa nota all'Assemblea del Popolo nella seduta successiva a quella dell'insediamento.

Art.33

I Presidenti delle singole Commissioni Permanenti scelgono i membri di pertinenza della propria commissione, comunicandone i nominativi al Seggio in occasione dell'insediamento. Tali nomine saranno rese note all'Assemblea del Popolo successiva a quella dell'insediamento. I Presidenti provvedono alla convocazione delle riunioni delle rispettive Commissioni ed hanno la direzione delle stesse. Riferiscono alla Delegazione di Seggio o al Vicario di riferimento in merito all'attività ed alle decisioni delle Commissioni cui sono preposti; informano queste ultime delle delibere e delle decisioni adottate dagli Organi della Contrada sugli argomenti riguardanti i compiti e le funzioni delle Commissioni stesse.

Promuovono, sempre nell'ambito delle Commissioni da loro presiedute, iniziative particolari; attribuiscono ai singoli membri speciali incarichi e compiti e provvedono a tutto quanto è necessario per il miglior funzionamento delle Commissioni.

Art.34

L'Addetto alla Comunicazione tiene le relazioni con gli organi di stampa ed i media, redigendo i comunicati per gli organi di stampa ed informazione, adoperandosi per la pubblicazione ed assumendo con il Priore ogni iniziativa relativa all'immagine della Contrada. Sovrintende altresì alle attività inerenti alla realizzazione della Spannocchia, organo ufficiale della Contrada, ne cura il sito ufficiale della Contrada ed assume ogni altra iniziativa utile alla diffusione della conoscenza delle attività di Contrada.

TITOLO VIII

DEL COLLEGIO DEI MAGGIORENTI

Art.35

Il Collegio dei Maggiorenti è organo permanente della Contrada ed è composto di diritto da coloro che hanno ricoperto la carica di Priore o di Capitano. Sono altresì eleggibili a far parte del Collegio dei Maggiorenti tutti quei Contradaioi che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che, per elevato ed eccezionale spirito di Contrada, per le cariche sempre dignitosamente ricoperte, si siano resi particolarmente benemeriti della Contrada stessa. La nomina avviene su proposta del Seggio e ratifica dell'Assemblea del Popolo. I membri del Collegio dei Maggiorenti restano in carica a vita. I membri sono effettivi od onorari. Sono onorari i membri che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età o ne abbiano fatto espressa richiesta.

Il numero dei membri effettivi del Collegio non può essere inferiore a 5 né superiore a 10. Non si calcolano in questo numero i membri nominati di diritto.

L'appartenenza al Collegio dei Maggiorenti è temporaneamente sospesa quando un membro sia stato chiamato a ricoprire altri incarichi nell'ambito della Contrada.

Art.36

I componenti il Collegio dei Maggiorenti presenziano di diritto ai lavori del Seggio. Il Collegio dei Maggiorenti esprime inoltre parere consultivo su ogni argomento che il Seggio ritenga di dover sottoporre al suo esame. Prende provvedimenti nell'ipotesi prevista dal comma 7 dell'art.26, comunicandoli al Priore.

Il Collegio dei Maggiorenti ha il compito di acquisire gli elementi di conoscenza utili ad approfondire i casi di coloro che abbiano offeso gravemente il decoro della Contrada e leso i principi di cui all'art.5 del Capitolato. Al termine dell'istruttoria comunica ed adotta gli eventuali provvedimenti (censura, ammonizione, sospensione) e ne dà comunicazione al Seggio, il quale li rende noti alla prima assemblea utile.

Al Collegio dei Maggiorenti compete riferire annualmente sulla regolarità amministrativa della Contrada. Redige di tale attività una propria relazione, da presentarsi annualmente all'Assemblea del Popolo, di norma in concomitanza del rendiconto consuntivo, unitamente ad una relazione morale sullo stato della Contrada.

Decide altresì su ogni contestazione o controversia che possa sorgere all'interno della Contrada fra Contradaioi, o fra costoro e gli Organi della Contrada. Vigila sull'osservanza del presente Capitolato e Regolamento.

Art.37

Ove il Collegio dei Maggiorenti dichiara l'illegittimità di un provvedimento impugnato, lo stesso cessa immediatamente di avere efficacia. In tale caso il Collegio dei Maggiorenti, tramite il suo Rettore, comunica immediatamente la propria decisione al Priore che è tenuto a convocare il Seggio, entro i dieci giorni successivi, per informarlo della decadenza del provvedimento.

Art.38

Il Collegio dei Maggiorenti si riunisce almeno una volta all'anno e su richiesta del Priore a seguito di apposita delibera del Seggio o dell'Assemblea del Popolo. Le riunioni sono presiedute dal Rettore e sono valide a maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi. Le delibere sono adottate a maggioranza di due terzi dei presenti.

Art.39

In caso di vacanza del Seggio, il Collegio dei Maggiorenti assume collegialmente il governo della Contrada ed il Rettore diviene temporaneamente il Capo ed il rappresentante della Contrada stessa per tutti gli affari correnti. In questo caso il Collegio dei Maggiorenti ha il compito precipuo di indire entro tre giorni nuove elezioni mediante la convocazione dell'Assemblea del Popolo per la nomina della Deputazione Elettorale.

TITOLO IX

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art.40

Le Commissioni Permanenti sono:
Commissione Beni Immobili
Commissione Cerimonie e Festeggiamenti
Commissione Economato
Commissione Piccoli Nicchiaioli
Commissione Novizi
Commissione Solidarietà
Commissione Patrimonio Storico, Artistico ed Archivistico
Commissione Protettorato e Sostenitori

Art.41

Le Commissioni Permanenti, ciascuna nell'ambito del suo compito specifico, collaborano, tra loro e con gli altri Organi, al perseguimento dei fini della Contrada.
Promuovono e realizzano iniziative idonee per lo sviluppo della Contrada stessa.

Art.42

Ogni Commissione, nella sua prima riunione, nomina un segretario il quale redige i verbali delle adunanze in un apposito registro.

Art.43

Dell'operato delle singole Commissioni risponde esclusivamente il rispettivo Presidente. Entro i limiti delle disponibilità di fondi di loro spettanza, le Commissioni potranno adottare decisioni e provvedimenti che non avranno bisogno di essere preventivamente autorizzati dal Seggio.

Art.44

Ogni Commissione sarà dotata di un fondo determinato nel suo ammontare dal Seggio ed iscritto nel rendiconto delle spese da sostenere della Contrada. Al termine di ogni anno di attività, il Presidente dovrà redigere un proprio rendiconto delle spese sostenute ed una relazione sull'attività svolta, che servirà al Seggio per la relazione annuale sullo stato della Contrada.

Art.45

Nell'eventualità che si renda necessaria l'istituzione di nuove Commissioni aventi il carattere di permanenza, si potrà dar luogo all'istituzione stessa senza che occorra la revisione del presente Capitolato, salvo l'aggiornamento dell'art.40 e l'inserimento dello specifico articolo. L'istituzione di tali nuove commissioni Permanenti sarà deliberata dall'Assemblea del Popolo in occasione di una riunione ordinaria, Nell'ipotesi di valide ed accettate dimissioni del Presidente di una Commissione, di decesso o di invalidità permanente dello stesso, la sostituzione avviene mediante ratifica dell'Assemblea del Popolo di un nominativo proposto dalla Deputazione di Seggio.

TITOLO X

DELLE SINGOLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art.46

La Commissione Beni Immobili, composta da non meno di cinque membri, ha per compito specifico la conservazione e la cura di tutti i Beni Immobili di proprietà della Contrada secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art.47

La Commissione Cerimonie e Festeggiamenti è composta da non meno di nove membri. Ha il compito di assumere iniziative allo scopo di promuovere la migliore conoscenza fra i Contradaioi e di curare l'immagine della Contrada nelle occasioni ufficiali. Prepara e cura le più idonee Cerimonie in occasione della Festa del Santo Patrono.

Opera inoltre secondo tutte le norme fissate dal Regolamento.

Art.48

La Commissione Economato è composta da non meno di undici membri. E' responsabile della cura, manutenzione e gestione degli arredi, esclusi gli artistici e storici. Provvede alla ordinaria gestione entro i limiti del fondo assegnatole annualmente. Debitamente autorizzato, provvede alla straordinaria manutenzione e gestione, curandone l'attuazione secondo le direttive ricevute. Tiene aggiornato l'inventario di tutti i beni.

Opera inoltre secondo le norme fissate dal Regolamento.

Art.49

La Commissione Piccoli Nicchiaioi è composta da non meno di undici membri. Ha la funzione di raccogliere intorno alla Contrada i giovani fino a 12 anni, di educarli all'attaccamento ed al rispetto delle migliori tradizioni della Contrada per prepararli alla vita attiva in seno alla stessa.

Opera secondo le norme del Regolamento.

Art.50

La Commissione dei Novizi è composta da non meno di sette membri. Accoglie i giovani tra i 13 ed i 16 anni ed è punto di riferimento per i giovani fino a 18 anni. Ha il compito di rafforzare i rapporti tra i novizi e la Contrada, promovendone la cultura, sia trasmettendo i valori di appartenenza, sia promovendo a bene primario l'interesse della Contrada stessa.

Opera secondo le norme del Regolamento.

Art.51

La Commissione Protettorato e Sostenitori è composta da non meno di quindici membri. Promuove azioni per aumentare il numero dei Contradaioi e dei Sostenitori, esegue la raccolta dei fondi ordinari e straordinari, tiene costantemente aggiornato l'archivio.

Opera secondo le norme del Regolamento.

Art.52

La Commissione Solidarietà è composta da non meno di dieci membri. Promuove, organizza e sostiene iniziative per assistere Contradaioi in gravi condizioni, per età, salute e disagio sociale. E' funzionale al Fondo Damiani.

Coadiuvata il Correttore per le attività di culto.

Opera secondo le norme del Regolamento.

Art.53

La Commissione Patrimonio Storico, Artistico ed Archivistico è composta da non meno di sette membri. E' responsabile della cura, conservazione e della tutela dei beni storici e artistici. Promuove iniziative per la valorizzazione di detti beni e di ogni altro bene architettonico inserito nel tessuto urbano del Rione. Cura la conservazione dell'Archivio, avvalendosi dell'opera di un addetto con specifiche competenze.

Opera secondo le norme del Regolamento.

TITOLO XI

DEL CAPITANO

Art.54

Il Capitano è il fiduciario della Contrada e la rappresenta in tutte le manifestazioni ed attività inerenti la corsa del Palio. La Contrada ne sostiene l'opera con collaborazione incondizionata. In caso di mancata elezione del Capitano, di sua assenza temporanea o di suo prolungato impedimento, le funzioni del Capitano sono svolte dal Priore e, in assenza di questo, dal Vicario Generale. Il Capitano, in via eccezionale, può farsi rappresentare da uno dei suoi Tenenti.

Art.55

Il Capitano è eletto contestualmente alle cariche di Seggio, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Fa parte del Seggio con piena facoltà di diritti e di doveri. La sua sostituzione in corso di mandato avviene secondo le ipotesi previste dagli art.12 e 14.

Art.56

Il Capitano è il solo ed esclusivo responsabile della corsa del Palio, ed opera in piena autonomia di scelte al fine del conseguimento del risultato della esaltazione della Contrada nel campo.

Il Capitano richiede al Priore cognizione della somma messa a disposizione dalla Contrada per il Palio.

Il Capitano si impegna a gestire le risorse messe a sua disposizione con la cura del buon padre di famiglia.

Il Capitano farà fronte personalmente agli impegni superiori alla somma messa a disposizione della Contrada.

Entro otto giorni successivi a ciascun Palio corso, il Capitano deve inviare al Priore una relazione che illustri dettagliatamente il comportamento tenuto dalla Contrada in occasione della corsa. Entro due settimane dall'ultimo palio corso, il Capitano presenta all'Assemblea del Popolo la relazione sull'andamento dell'annata paliesca, che viene messa in votazione e la cui approvazione vale come conferma del mandato.

Il Capitano sceglie il fantino ed il Barbaresco e, se lo ritiene opportuno, può valersi dell'opera di due Tenenti di sua fiducia, che vengono nominati per ogni singolo Palio.

Può far nominare uno a ambedue i Tenenti dell'Assemblea del Popolo con votazione segreta. Detti Tenenti, sia scelti direttamente dal Capitano o eletti dall'Assemblea del Popolo, debbono al Capitano assoluta obbedienza.

TITOLO XII

DEL CORRETTORE E DEL VICE CORRETTORE

Art.57

Il Correttore è preposto all'esercizio del culto dell'Oratorio della Contrada. Fa parte, a titolo onorifico, del Seggio che lo nomina senza obbligo di partecipare alle sedute.

Art.58

Il Vice Correttore, anch'esso nominato dal Seggio, coadiuva il Correttore in tutte le sue attività e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

TITOLO XIII

SOSTITUZIONE CARICHE IN CORSO DI MANDATO

Art.59

Per la sostituzione di ogni carica della Contrada, per la quale non sia prevista una espressa procedura, si provvede in analogia a quanto previsto per la sostituzione dei Presidenti delle Commissioni Permanenti.

TITOLO XIV

DELLA SOCIETA' LA PANIA

Art.60

Nell'ambito della Contrada opera la Società del Nicchio denominata "La Pania" che è regolata da un proprio Statuto. Ogni Protettore è di diritto Socio della Società.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.61

Il presente Capitolato potrà essere modificato esclusivamente con apposita deliberazione dell'Assemblea del Popolo a maggioranza dei 2/3 dei presenti su proposta del Seggio, del Collegio dei Maggiorenti o per iniziativa di almeno 100 (cento) Protettori. Le proposte di modifica devono essere esposte alla Sede Storica della Contrada e nei locali della Società per quindici giorni antecedenti la relativa Assemblea del Popolo. L'Assemblea è valida quando vi partecipino almeno 200 Protettori.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo indicato sopra, è facoltà del Seggio indire referendum tra i Contradaioi Protettori al fine di portare in votazione le modifiche proposte al Capitolato. Il referendum si svolgerà entro quindici giorni dall'Assemblea del Popolo ed il risultato sarà insindacabile, purchè si raggiunga la maggioranza dei 2/3 su almeno 200 protettori votanti. La votazione sarà effettuata mediante scheda segreta.

Art.62

Il Regolamento Interno potrà essere modificato su proposta del Seggio e, con apposita deliberazione, dell'Assemblea del Popolo, a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Dalle Stanze della Contrada
con delibere delle Assemblee 26 gennaio 2009-15 giugno 2009

REGOLAMENTO DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO

TITOLO I

USO DELLA BANDIERA

Art.1

Le insegne della Contrada sono patrimonio della Contrada stessa e ne è vietata la riproduzione, l'uso e la commercializzazione.

Art.2

La Bandiera, simbolo della Contrada, si usa in circostanze ordinarie e straordinarie della vita contradaiola, cittadina e nazionale.

TITOLO II

DELL'ASSEMBLEA DEL POPOLO

Art.3

Le riunioni dell'Assemblea del Popolo si svolgono in prima o, quando previsto, in seconda convocazione. La comunicazione pubblica della convocazione dell'Assemblea del Popolo, salvo casi eccezionali o di particolare od urgente necessità, deve essere data almeno tre giorni avanti la riunione a mezzo di avvisi murali, da collocarsi nelle apposite bacheche, ove sia ben specificato l'ordine del giorno, ed attraverso la pubblica stampa o tramite altri avvisi da collocarsi in altre parti del territorio della Contrada. Per i casi eccezionali ed ove il Priore lo ritenga opportuno, deve essere data pubblica comunicazione per lo meno dodici ore avanti l'ora fissata per la prima convocazione. Il suono della campana della Contrada darà il segnale dell'inizio delle riunioni. L'ammissione all'Assemblea avviene a seguito del controllo, da parte della Commissione Protettorato, del diritto di partecipazione alla stessa.

Le votazioni sulle persone sono segrete e sono effettuate mediante scheda.

Gli astenuti e i voti nulli si conteggiano nel numero necessario a rendere valida l'Assemblea, ma non nel numero dei votanti.

Per l'accertamento della regolarità delle votazioni e del loro risultato il Priore nomina gli scrutatori.

TITOLO III

DEL REFERENDUM

Art.4

Per il referendum previsto dall'art.19 del Capitolato devono essere seguite le seguenti norme.

Il voto deve essere espresso in cabina con scheda segreta, approntata dalla Cancelleria, contenente le voci "approvo"- "non approvo".

Devono essere riportate chiaramente le modifiche che si intendono apportare.

Le operazioni devono essere seguite da un membro del Collegio dei Maggiorenti, con funzioni di Presidente, nominato dal Rettore che, a sua volta, nomina, fra i Contradaioi, tre scrutatori.

Il Cancelliere presta la sua assistenza.

Sul sito e sui quotidiani, a cura della Cancelleria, dovrà pubblicarsi l'indizione del referendum, e le relative date, almeno una settimana prima dell'effettuazione.

Nell'Albo della Contrada, dieci giorni prima dell'effettuazione, si dovrà pubblicare l'indizione con le relative date dell'effettuazione e le modifiche da apportare.

Il referendum si terrà nel pomeriggio di un Sabato e nell'intera Domenica successiva.

I risultati saranno pubblicati nell'albo della Contrada, dopo la convalida da effettuarsi dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti, assistito dal Cancelliere e dal Presidente degli Scrutatori.

TITOLO IV

DEPUTAZIONE ELETTORALE DELLE ELEZIONI DEL SEGGIO E DEL CAPITANO

Art.5

Per la nomina del Seggio e del Capitano, secondo quanto prescritto dal Capitolato, si dovranno osservare le seguenti norme:

Ogni tre anni, in sede ordinaria, l'Assemblea del Popolo nomina entro il giorno 15 del mese di ottobre una Deputazione elettorale composta da sette membri.

La Deputazione Elettorale è presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti, o da un suo delegato, che ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'Ordine del giorno e ne dirige i lavori con piena autorità, pur senza partecipare alle eventuali votazioni.

Tale Deputazione, nella sua prima riunione, provvede ad eleggere un segretario.

Nel lasso di tempo che intercorre tra l'assemblea ordinaria per la relazione della annata paliesca fino a sette giorni prima della convocazione dell'assemblea per la nomina della Deputazione Elettorale, il Rettore del Collegio dei Maggiorenti ed il Cancelliere sono a disposizione per ricevere le candidature dei singoli protettori che siano interessati a far parte della Deputazione Elettorale e che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età.

A cura del Cancelliere, almeno 7 (sette) giorni antecedenti l'assemblea per la nomina della Deputazione Elettorale viene redatto l'elenco dei candidati che rimane esposto sia alla Sede Storica della Contrada sia in Società, per la consultazione da parte di tutti i Protettori. Durante l'assemblea e prima della votazione, i candidati devono confermare esplicitamente la loro candidatura.

Qualora non si raggiunga il numero minimo di sette candidati, l'assemblea verrà aggiornata ad altra data fino a che non venga raggiunto il numero minimo di sette. Ogni Protettore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età ed abbia i requisiti previsti dallo Statuto, può esprimere, per mezzo di votazione segreta (su apposita scheda predisposta dalla Cancelleria), il proprio voto fino ad un massimo di due nominativi indicando il nome ed il cognome del candidato prescelto. Ogni altra forma di espressione di voto, così come l'espressione di più di due nominativi, rende nulla la scheda. La scheda contenente il nome di Protettori non candidati è valida per il nome del Protettore effettivamente candidato; la scheda contenente segni o parole superflue è da ritenersi nulla; nel caso in cui un nominativo non sia espresso chiaramente con nome e cognome non viene assegnata la preferenza.

Risultano eletti come membri effettivi della Deputazione Elettorale i primi sette nominativi che hanno ricevuto più preferenze.

La Deputazione Elettorale, in caso di dimissioni di uno o più membri che la compongono, risulterà comunque efficace fino ad un numero di 5 (cinque) componenti.

La Deputazione Elettorale si rifà ai principi etici che regolano la Contrada ed i suoi componenti, di regola, non potranno fare parte del Seggio in elezione.

La Deputazione Elettorale, entro sessanta giorni dalla nomina, deve predisporre la lista dei nominativi formanti il nuovo Seggio. In caso di particolare difficoltà, la Deputazione Elettorale ha la possibilità di richiedere un'unica proroga all'Assemblea generale per un periodo massimo di venti giorni.

La Deputazione Elettorale ha l'obbligo di rendere nota la data delle operazioni elettorali, a mezzo di avvisi murari da affiggere nel Rione e da inviare alle Pubbliche Affissioni. La Deputazione può avvalersi della pubblica stampa per le comunicazioni necessarie.

Le operazioni elettorali dovranno aver luogo il Sabato dalle ore 21 alle ore 24 e la Domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Alle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti la Commissione, assistiti dal Cancelliere in carica.

La scheda dei membri del Seggio deve essere redatta in ordine di carica.

Le votazioni devono rispettare il principio della segretezza ed i contradaioli voteranno negli spazi all'uopo predisposti.

In caso di parità di voti si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i candidati.

Secondo il disposto del Capitolato, il Presidente della Società del Nicchio, il Correttore e il Vice Correttore fanno parte del Seggio e pertanto non vanno inclusi nella scheda.

Gli scrutini avverranno non appena dichiarate chiuse le operazioni di voto e si procederà pubblicamente. E' obbligatoria la presenza di almeno cinque componenti la Deputazione.

Non appena conosciuti i risultati e firmato il relativo verbale, il Rettore dà incarico al Cancelliere di darne comunicazione agli interessati invitandoli all'Assemblea del Popolo, per l'insediamento. Tale Assemblea, convocata e presieduta dal Rettore stesso, deve svolgersi entro quindici giorni dalla data delle elezioni.

Il Cancelliere provvede a consegnare il materiale elettorale e le schede votate all'Archivista.

TITOLO V

DEL SEGGIO

Art.6

Il Seggio è convocato dal Priore. Le riunioni si terranno soltanto in prima convocazione.

La comunicazione agli interessati deve essere data a mezzo invito personale, ove sia ben specificato l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima della riunione. Il Seggio, in caso di procedura d'urgenza è convocato con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo. Le riunioni hanno validità se presenti la metà più uno dei suoi componenti. I membri del Seggio possono esprimere ufficialmente il loro dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza esclusivamente attraverso l'inserimento di dichiarazioni a verbale.

Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Eventuali dimissioni di membri del Seggio devono essere presentate, per iscritto, al Priore.

I Membri del Seggio che risultino assenti non giustificati a tre riunioni decadono automaticamente dalla carica.

L'anno finanziario ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno dicembre.

TITOLO VI

DEL PRIORE

Art.7

Provvede annualmente a nominare persona o persone per cooperare con i gruppi femminili delle Consorelle. La persona delegata ha il dovere di riferire al Priore o al Vicario Generale gli argomenti da trattare nelle riunioni e quelli trattati.

TITOLO VII

DEL VICARIO GENERALE

Art.8

Al Vicario Generale, per la dipendenza strutturale, fa capo il Sagrestano/Custode.

TITOLO VIII

DEL CUSTODE SACRESTANO

Art.9

I rapporti tra Custode e Contrada, ivi compreso l'eventuale uso dell'alloggio di servizio, e le sue mansioni, sono regolate per mezzo di un apposito contratto.

Ha in consegna i beni mobili della Contrada, assumendone la custodia e la responsabilità unitamente al Presidente dell'Economato e della Commissione Patrimonio Storico, Artistico ed Archivistico, dai quali riceve istruzioni per l'espletamento dei compiti connessi all'attività.

Coopera con le Commissioni interessate per ogni necessità dell'Oratorio.

Risultando vacante la carica, la Deputazione potrà provvedere per chiamata diretta o per concorso, al quale potranno partecipare Contradaioi d'ambo i sessi. Il Seggio, nell'ipotesi di concorso, dopo aver preso visione delle domande e dell'eventuale documentazione, procederà alla nomina del Custode Sacrestano con votazione segreta. Per essere nominato, il candidato dovrà ottenere la metà più uno dei voti validi.

TITOLO IX

DELL'ESATTORE

Art.10

L'Addetto alla riscossione Protettorato incassa le quote versandone l'importo al Camarlengo. E' responsabile in proprio delle somme da esso percepite. Opera in stretto contatto con il Presidente della Commissione Protettorato e con il Camarlengo per tutte le operazioni di sua competenza riguardanti il proprio incarico. Ad esso possono essere affidate altre esazioni che via via si rendessero necessarie.

Ogni quattro mesi controlla il proprio piano con il Presidente della Commissione Protettorato, col Bilanciere e/o col Vicario di riferimento.

E' facoltà del Seggio nominare più esattori qualora ciò si rendesse opportuno.

TITOLO X

DELL'ADDETTO AL RENDICONTO

Art.11

Sottopone al Priore il piano di investimenti mobiliari, le politiche di bilancio, le politiche finanziarie.

Controlla le aree dei proventi ed i relativi flussi di cassa e suggerisce gli interventi opportuni.

Controlla con il Vicario Generale l'andamento delle entrate e delle uscite.

TITOLO XI

DEL CAMARLENGO

Art.12

Il Camerlengo paga e riscuote con mandati dei presidenti di Commissioni o dell'ordinante legittimato, vistati dal Priore o dal Vicario Generale. Conserva i mandati per la registrazione e, di concerto con l'Addetto al rendiconto, cura di tenere allegati ai mandati i giustificativi delle spese.

TITOLO XII

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art.13

Commissione Beni Immobili

Controlla assiduamente gli stabili e propone per essi tutte quelle miglorie che li rendano più confortevoli ed efficienti e, al tempo stesso, ne aumentino il reddito.

Predisporre progetti e preventivi da sottoporre all'esame del Seggio per i lavori di maggiore importanza.

Opera direttamente per le piccole operazioni che abbiano carattere di urgenza in accordo con il Presidente della Commissione Economato, riferendone, comunque, alla prima riunione di Seggio.

Cura il buon andamento dei rapporti tra gli inquilini e la Contrada di concerto con la Commissione Economato.

Si tiene aggiornata su eventuali vendite di fabbricati siti nel territorio della Contrada per un eventuale acquisto da parte della medesima.

Commissione Cerimonie e Festeggiamenti

Provvede alla gestione dei palchi per le prove e d'intesa con la Capitaneria anche per il Palio.

Richiede di norma l'apporto della Società per gli aspetti conviviali ed i ricevimenti in base a specifici accordi.

Unitamente alla Commissione Economato e Novizi esprime il proprio parere al Vicario Generale per la Comparsa di Piazza e quella per le onoranze del Patrono.

Entro il trenta Novembre di ogni anno organizza il Banchetto Annuale per la chiusura dell'Anno Contradaio.

Commissione Economato

Impartisce istruzioni e disposizioni al Custode Sacrestano per l'espletamento del servizio e ne sorveglia l'operato.

Coadiuvata la Commissione dei Beni Immobili nella cura del buon andamento dei rapporti tra gli inquilini e la Contrada.

Propone al Seggio l'acquisto del materiale necessario (beni mobili) per le più proficue attività che le Commissioni ritengono svolgere a seguito di esplicita richiesta da parte delle stesse.

E'preposta a fornire i nominativi dei Paggi per tutte le Cerimonie della Contrada (battesimi Contradaio, matrimoni, funerali, Festa Titolare, cerimonie ufficiali).

Unitamente alle Commissioni Novizi e Cerimonie esprime il proprio parere al Vicario Generale per la formazione della Comparsa di Piazza e quella per le onoranze in occasione della Festa Titolare.

Commissione dei Piccoli Nicchiaioli

Assume tutte le iniziative per l'aggregazione e l'accoglienza dei bambini nella Contrada.

Organizza il Battesimo Contradaio, fornendo il programma ed i nominativi dei piccoli Contradaioi che devono essere battezzati.

Organizza la Festa della Madonna, e tutte le altre eventuali feste (Carnevale dei ragazzi, feste natalizie, ecc.).

Commissione dei Novizi

Assume iniziative per illustrare ai giovani i fini, le consuetudini e gli ordinamenti della Contrada affinché possano, onorevolmente e consapevolmente sostenere la stessa in ogni circostanza.

Entro il termine di quattro giorni antecedenti la corsa di ciascun Palio, dovrà fornire al Vicario Generale i nominativi dei due Alfieri e del Tamburino che parteciperanno al Corteo Storico.

Unitamente alla Commissione Cerimonie ed Economato esprime al Vicario Generale il proprio parere per la formazione della Comparsa di Piazza.

Ogni anno, entro il venerdì della settimana precedente il giro, unitamente alla Commissione Economato e Cerimonie fornisce al Vicario Generale i nominativi degli Alfieri e dei Tamburini per formare la Comparsa che renderà le onoranze in occasione della Festa del Santo Patrono.

Rimane altresì punto di riferimento anche per i giovani fino ai diciotto anni, assumendo ogni iniziativa per favorirne l'inserimento nella Contrada.

Opera affinché i giovani partecipino lealmente ed attivamente alla vita della Contrada, anche con la partecipazione ai lavori delle Commissioni, con l'obiettivo di trasferire loro insegnamenti ed esperienze.

Il Presidente della Commissione elegge tra i suoi membri un maestro degli alfieri e un maestro dei tamburi i quali istruiranno i giovani nelle rispettive arti.

Commissione Protettorato e Sostenitori

Promuove il protettorato di persone residenti in Siena e fuori Siena.

Organizza la raccolta di fondi straordinari e ne cura l'esazione.

Conserva il ruolo dei Protettori.

Cura l'elenco dei nuovi Contradaioi da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.

Compila le ricevute di esazione e le consegna all'Esattore entro il 15 Febbraio di ogni anno.

Ottiene dall'Addetto alla riscossione del Protettorato il rendiconto degli incassi con la relativa riconsegna dei talloncini di riscontro e del denaro incassato.

Sollecita i Protettori che risultino morosi al 31 Dicembre di ogni anno, anche per gli effetti previsti dall'art.7 del Capitolato. Le operazioni di cui al presente capoverso ed al precedente vengono compiute in accordo con il Camarlengo al quale devono essere immediatamente consegnati gli incassi.

Pianifica, predisponendo gli opportuni strumenti, i tempi di riscossione dell'esattore e ne controlla l'operato quadrimestralmente.

Ogni sei anni provvederà ad effettuare un censimento di tutti i Contradaioi.

Commissione Solidarietà

Promuove, sostiene e sviluppa iniziative, anche in collaborazione con istituzioni aventi analoghe finalità, per assistere contradaiooli con gravi problemi di età, salute e disagio sociale.

Ha facoltà, per l'espletamento delle proprie funzioni, di rivolgersi a personale esterno per incarichi particolari. Detti incarichi sono a titolo gratuito.

Commissione Patrimonio Storico, Artistico ed Archivistico

La Commissione tiene aggiornato l'inventario dei beni.

Mantiene rapporti con la Sovrintendenza ai Beni Artistici e Storici.

Cura la conservazione ordinata dell'archivio.

TITOLO XIII

DELL'INVENTARIO

Art.14

L'inventario generale dei beni mobili ed immobili della Contrada deve essere conservato in Archivio.

L'Economo si coordina con la Commissione Beni Immobili e Patrimonio Storico ed Archivistico per effettuare annualmente l'inventario generale che il Cancelliere provvederà a redigere per conservarlo in archivio.

Le Commissioni sopra elencate provvedono ad effettuare, ognuna per la propria competenza, le variazioni di carico e scarico.

Copia dell'archivio Generale è conservato anche dall'Economo.

TITOLO XIV

DELLA SOCIETA'

Art.15

La Società si occupa delle attività conviviali che le Commissioni intendono svolgere nei locali della Società.

La Società svolge le attività nell'interesse della Contrada sulla base di un accordo triennale stabilito all'inizio di ogni mandato.

TITOLO XV

MEMBRI DEL COMITATO AMICI DEL PALIO E DELLA COMMISSIONE MASGALANO

Art.16

I rappresentanti della Contrada in seno al Comitato Amici del Palio vengono nominati dal Seggio, durano in carica un anno e possono essere riconfermati. I rappresentanti della Contrada debbono attenersi scrupolosamente al mandato conferito, non possono in alcun modo impegnare la Contrada senza aver prima interpellato il Seggio. Il loro mandato può essere revocato in ogni

momento quando se ne ravvisi l'opportunità. I rappresentanti dovranno dare relazione agli Organi della Contrada circa l'attività svolta in seno a tale consesso. Il Seggio nomina altresì il rappresentante per la Commissione Masgalano da comunicare al Magistrato delle Contrade.

Dalle Stanze della Contrada
con delibera dell'Assemblea 18 settembre 2009

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DELLA CONTRADA

Regolamento Fondo di Solidarietà “Simone Damiani”

Approvato dall’Assemblea del Popolo

Il 27 marzo 2007

Ricordare un ragazzo di Contrada che ci ha lasciati troppo presto, con una scelta concreta di solidarietà.

E’ questa la motivazione che sta alla base della costituzione del Fondo di solidarietà “Simone Damiani” della Nobile Contrada del Nicchio. Il fondo è intitolato a Simone, padre giovane costretto a lasciare l’amato figlioletto, sua moglie, e la sua famiglia, ad appena 35 anni. I coetanei di Simone, i suoi amici più cari, hanno sollecitato la Contrada ad una scelta di solidarietà in nome di Simone. E in accordo con la famiglia Damiani, la Contrada ha raccolto la sollecitazione, costituendo un Fondo dedicato ai bambini e ai ragazzi della Contrada che dovessero trovarsi a patire la perdita prematura del genitore con la maggiore capacità produttiva del reddito familiare. Il Seggio ha incaricato Stefano Cambiagli di approntare il regolamento del Fondo, ed ha nominato Michele Guerri e Roberto Damiani nel Comitato di Gestione. Il Collegio dei Maggiorenti ha nominato Silvio Griccioli. Il Fondo di solidarietà “Simone Damiani”, che sarà incrementato con libere donazioni, è stato approvato, con il suo regolamento e le nomine di gestione, dall’Assemblea del Popolo del 27 marzo 2007. Questo è il regolamento:

Art.1

E’ istituito nella NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO un fondo di solidarietà denominato “FONDO DI SOLIDARIETA’ SIMONE DAMIANI”.

Il Fondo non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell’ambito della Contrada.

Senza procedere in alcun modo alla raccolta di risparmio, ha lo scopo di accantonare la disponibilità di un capitale destinato all’erogazione di contributi a titolo di liberalità per il sostegno economico di progetti a favore di bambini e giovani appartenenti alla Contrada.

In particolare il Fondo è destinato al finanziamento di:

- percorsi di istruzione e formazione;
- iniziative educative e ricreative;
- contributi a spese correnti in stato di bisogno e/o necessità.

Art.2

Possono fare domanda di accesso ai contributi del Fondo di Solidarietà, tramite le loro famiglie, i bambini ed i giovani fino al compimento del sedicesimo anno di età, i quali abbiano subito la prematura scomparsa del genitore con la maggiore capacità produttiva del reddito familiare e che siano:

- nicchiaioli (anche figli di genitori non nicchiaioli);
- non nicchiaioli, ma figli di genitori nicchiaioli.

Art.3

Il Fondo è di titolarità della “NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO”.

Viene costituito con l’attribuzione di una somma iniziale da parte della Contrada, la quale determina annualmente in sede di approvazione del bilancio una somma da destinare al suo

mantenimento ed incremento. Il Fondo è inoltre alimentato dalle liberalità volontarie dei Contradaioi e di ogni altro soggetto od ente.

Art.4

Il Fondo è amministrato da un Comitato di Gestione composto da 3 (tre) persone nominate una dalla famiglia Damiani, una dal Collegio dei Maggiorei ed una dal Seggio.

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La nomina ha luogo nel primo seggio dopo l'insediamento nelle cariche contradaiole.

Il Seggio, previo parere favorevole del Collegio dei Maggiorei, in caso di grave necessità od urgenza può revocare la nomina dei componenti, amministrare temporaneamente il Fondo e deliberare lo scioglimento del medesimo.

Art.5

Il Comitato di Gestione, previo parere consultivo del Seggio e/o del Collegio dei Maggiorei e/o Commissione Piccoli Nicchiaioi e Novizi se discrezionalmente ritenuti opportuni, delibera autonomamente sull'approvazione degli interventi da sostenere e sulla concessione dei contributi da erogare, in relazione alle domande presentate e ritenute meritevoli di accoglimento.

In assenza di domande per progetti da sostenere, il Comitato di Gestione può deliberare annualmente l'erogazione di contributi fino alla quota percentuale massima del 25% dell'importo globale del Fondo per sostenere singoli interventi di finalità sociale a favore di Contradaioi in stato di bisogno.

Al termine di ciascun anno il Comitato di Gestione presenta al Seggio una relazione di gestione.

Art.6

E' fatto divieto della divisione del patrimonio durante la durata del fondo di Solidarietà.

In caso di scioglimento del Fondo, per il capitale verrà proceduto al ristorno a favore della Contrada dello stesso fino a concorrenza massima dell'importo globale versato dalla stessa, senza maggiorazione alcuna e l'eventuale somma residua deve essere devoluta a titolo di liberalità per fini di beneficenza a favore di Enti Assistenziali.

